

SCHEMA DI CONTRATTO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)

Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303

Oggetto: FC25SER159 | PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI

SERVIZI SANITARI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA SANITARIA

UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE per un periodo di 36 (trentasei) mesi

eventualmente rinnovabili di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi

LOTTO 1: CIG _____

LOTTO 2: CIG _____

LOTTO 3: CIG _____

LOTTO 4: CIG _____

LOTTO 5: CIG _____

tra

l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito “ASU FC” o “Azienda”), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15, rappresentata dall’avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972, domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi

e

_____, con sede in ____, n. __ - ____, C.F./P.IVA ____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* in carica, di seguito denominato anche “*Contraente*”, entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche

"Parti".

Premesso che

- con Determinazione dirigenziale ASU FC n. _____ dd. _____, è stata indetta procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del Servizio _____ (FC25SER159);

- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, gli Allegati Offerta economica e lo Schema di contratto;

- il bando di gara è stato pubblicato in GUUE ___/s dd. _____ ;

- il Contraente (C.F./P.IVA _____) ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere il Servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico allegati alla procedura, nonché dall'offerta presentata in sede di gara;

- a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, il Contraente (C.F./P.IVA _____) ha prestato apposita garanzia fideiussoria n., emessa in data da (C.F./P.IVA) per l'importo di € (euro/....);

- il Contraente ha presentato polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi n., a far data dal e con scadenza al cone con le modalità e secondo i criteri previste dal Capitolato tecnico;

- sono state espletate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

- in relazione ai rischi da interferenza, le Parti hanno redatto e sottoscritto il

Documento per la valutazione dei rischi da interferenze;

- in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi, l'avv. Ladi DE CET;
- è stato individuato nella persona di _____ il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Art. 1) - PREMESSE

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2) - OGGETTO

1. ASU FC affida al Contraente che, per il tramite di _____ accetta, l'affidamento di cui al Lotto _____ della gara "FC25SER159| Procedura di gara aperta per l'affidamento di servizi sanitari per le esigenze dell'azienda sanitaria universitaria friuli centrale per un periodo di 36 (trentasei) mesi eventualmente rinnovabili di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi", come dettagliatamente descritto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, sulla base dell'Offerta economica presentata dal Contraente, i cui contenuti sono qui integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati.

2. Il Contraente si uniformerà nell'esecuzione del Servizio alle eventuali direttive e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte da ASU FC e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su richiesta di ASU FC.

Art. 3) - CORRISPETTIVO

1. ASU FC pagherà, al contraente che accetta, il corrispettivo presunto pari ad €

_____ (euro ____/__) I.V.A. esclusa come di legge, precisando che verranno remunerate le prestazioni effettivamente svolte previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione del Servizio rilasciato dai competenti Uffici di ASU FC .

2. Il servizio avrà decorrenza dal _____ al _____.

3. ASU FC si riserva la facoltà di:

-attivare, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, l'opzione di rinnovo del contratto (24 mesi), affidamento servizi analoghi ex art. 76 co.6 D.lgs.36/2023, variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'opzione in aumento fino alla misura massima del 30% (venti per cento), nonché l'opzione di proroga tecnica (6 mesi).

Art. 3.1) - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Solo a partire dal secondo anno contrattuale il Contraente avrà la facoltà di richiedere una revisione dei prezzi.

2. Ai fini di eventuali richieste di revisione dei prezzi, le stesse potranno essere concesse, previa istruttoria e valutazione da parte di ASU FC. L'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di revisione.

Si rimanda al Paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara.

3. Poiché il prezzo offerto dal Contraente deve aver tenuto conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività dell'impresa e di eventuali variazioni, non potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili all'atto della presentazione dell'offerta.

Art. 3.2) - SUBAPPALTO

1. Il Contraente affida all'Operatore economico _____ (C.F./P.IVA _____)

avente sede legale in _____, n. __ - _____, in qualità di subappaltatore,

l'esecuzione dei servizi aventi ad oggetto _____ .

**Art. 3.3) CONDIZIONI , VARIAZIONE QUANTITATIVI E RECESSO
UNILATERALE DI ASU FC**

1. ASU FC si riserva la facoltà di ridurre il fabbisogno previsto nel presente
Capitolato fino alla completa cessazione dei servizi richiesti, nonché di recedere
anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art.123 del D.lgs.
36/2023, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione con un
termine di preavviso non inferiore a 30 giorni. Tra le altre possibili cause di
recesso si possono citare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- cessazione o variazione delle necessità che hanno motivato i singoli affidamenti
o individuazione di soluzioni organizzative alternative;

-in caso di reclutamento di personale tramite le tipologie contrattuali
normativamente previste, tale da consentire la copertura delle prestazioni
sanitarie richieste, ferma restano l'autonoma organizzazione del servizio in capo
all'aggiudicatario;

- a seguito di riorganizzazione dei percorsi brevi ("See and Treat") presso le
singole sedi di Pronto Soccorso, di cui alle linee annuali per la gestione del
servizio sanitario regionale per l'anno 2026;

- qualora venissero adottati ulteriori percorsi differenziati, veloci o dedicati, tali
da modificare l'organizzazione delle attività erogate presso le singole sedi di
Pronto Soccorso;

- qualora intervengano nel corso del contratto nuove disposizioni normative
nazionali o regionali o diverse indicazioni da parte delle autorità competenti che
regolino la materia oggetto della presente gara;

- in caso di ricorso a procedure di gara centralizzate o a operazioni economiche di partenariato pubblico-privato o finanza di progetto;

- in caso di sopraggiunte normative nazionali, regionali e aziendali.

2. In caso di recesso anticipato della Stazione Appaltante, l'appaltatore nulla potrà pretendere da ASU FC, salvo il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta sino alla data del recesso.

3. L'Operatore economico aggiudicatario si impegna ad adeguarsi alle sopravvenute normative nazionali, regionali (anche in materia di accreditamento) e aziendali. Gli oneri derivanti dall'osservanza di norme vigenti o di ordinaria evoluzione normativa restano a carico dell'aggiudicatario, senza che ciò costituisca titolo per compensi aggiuntivi. Qualora, tuttavia, le sopravvenienze normative impongano modifiche tali da alterare l'equilibrio del contratto o richiedano modifiche sostanziali, si procederà secondo quanto previsto dal D.lgs. 36/2023, garantendo la continuità del servizio e il rispetto del principio di equilibrio contrattuale.

4. L'Operatore economico dovrà assicurare la collaborazione/partecipazione ad eventuali procedure/verifiche anche davanti a soggetti terzi, direttamente o indirettamente riguardanti l'appalto e/o il contratto da sottoscrivere o sottoscritto, assicurando fin d'ora di conformarsi a tutte le indicazioni fornite senza ulteriori pretese nei confronti della stazione appaltante, prestando acquiescenza alle decisioni dalla stessa assunte.

5. L'Operatore economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte nell'Azienda Sanitaria.

6. Per tutto l'arco temporale di durata del contratto l'aggiudicatario si impegna a prestare, alle stesse quotazioni economiche e condizioni contrattuali pattuite, le effettive prestazioni che in sede di esecuzione si riveleranno necessarie all'Azienda Sanitaria per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito dall'Azienda stessa e dell'utenza in genere.

Art. 4) - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente Contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente _____ che dichiara, a tal fine, di avere domicilio in _____, n. _____ - cap. _____ (____). Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente Contratto ed agli indirizzi:

email: _____

PEC: _____

Se tenuto al pagamento dell'imposta di bollo

2. Il presente documento è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n. 36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di € _____ (euro _____/00). Il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere assolto secondo le modalità telematiche individuate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Se non tenuto al pagamento dell'imposta di bollo

2. Il presente documento è non assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del art. 82, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017, cd. "Codice del Terzo Settore".

Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro

il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n. 55/2013).

2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti, come indicato nella successiva Lettera di affidamento.

I dati per la fatturazione sono i seguenti:

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,

Via Pozzuolo, n. 330 - CAP 33100 - Udine (UD),

Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303

Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S

CIG indicato nei documenti di gara

N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato

3. Le fatture sono soggette al cd. "Split payment", ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.

4. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Art. 6) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

2. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine - della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

4. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a _____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ - cap. _____ (____)), presso:

Banca: _____

Agenzia: _____ (_____)

N. Conto corrente dedicato: _____

Codice IBAN: _____

6. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:

_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in qualità di _____, C.F.: _____.

7. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.

Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito Contratto aggiuntivo.

Art. 7) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ED INCOMPATIBILITA'

1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la

diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.

2. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:

a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria vigenti;

b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;

c) avvalersi di personale in possesso dei requisiti speciali espressamente previsti nei documenti di gara;

d) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale dipendente di ASU FC.

3. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni, infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente nell'esecuzione contrattuale.

Diversamente il Contraente risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al Contraente medesimo.

4. Il Contraente dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto nel presente Contratto ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine all'eventuale assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.

Art. 7.1) CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Contraente, in applicazione della clausola sociale di cui all'art. 57 del D.lgs. 36/2023, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, nei termini previsti nel Progetto di assorbimento del personale presentato in sede di gara.
2. Il rispetto delle previsioni del suddetto Progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.
3. L'inadempimento degli obblighi assunti con il Progetto di assorbimento del personale potrà essere causa di risoluzione del contratto previa valutazione da parte dell'Amministrazione contraente della gravità dello stesso.

Art. 8) - PENALI

1. Il Contraente è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione richiesta nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico e deve garantire la totale copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa.
2. ASU FC, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare delle penali in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c
3. Si rimanda all'art. 11 del Capitolato tecnico per il dettaglio delle penali.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023, potranno essere applicate penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2 e 3 del medesimo articolo, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto

o alle prestazioni dallo stesso previste.

5. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

6. Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente, laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra scritto. L'importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo della fornitura. L'Operatore economico aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto ASU FC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo di P.E.C. rispetto alla quale l'Operatore economico avrà facoltà di presentare, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni a mezzo P.E.C. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Operatore economico aggiudicatario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. È fatta salva la facoltà di ASU FC di risolvere il contratto dopo l'applicazione di tre penalità, cumulabili tra loro.

9. Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'Operatore economico aggiudicatario non

siano sufficienti a coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori danni causati, ASU FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

ART. 9) - PREMIALITA'

1. Al fine di promuovere standard elevati e valorizzare l'autonomia gestionale dell'operatore, viene istituito il sistema di premialità per il superamento dei livelli minimi di servizio definiti nel Capitolato. Tale meccanismo intende remunerare l'efficacia delle soluzioni organizzative adottate dal Contraente che permettano di superare gli obiettivi di efficienza minimi prestabiliti. Si rimanda all'art. 11 del Capitolato tecnico per il dettaglio delle premialità.

2. Resta inteso che l'erogazione delle premialità è subordinata alla capienza degli importi delle opzioni contrattuali del lotto. Tali somme non potranno pertanto essere liquidate qualora la capienza economica delle opzioni previste per il lotto di riferimento risulti esaurita.

3. Qualora dovessero sopraggiungere nuove esigenze della Stazione Appaltante, che richiedano variazioni in fase esecutiva tali da modificare i percorsi originariamente assegnati al Contraente, il sistema di premialità, come descritto in Capitolato, si intenderà automaticamente esteso anche alle nuove attività affidate, per quanto compatibili con la natura delle stesse e alle medesime condizioni riportate nel Capitolato.

Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente Contratto né i diritti dallo stesso nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n. 36/2023.

Art. 11) - RISOLUZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato tecnico, per la risoluzione del

Contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 124 del Codice dei contratti pubblici.

2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1453 del Codice civile in danno all'Operatore economico. L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che ne hanno motivato la risoluzione.

3. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, all'Operatore Economico inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla competerà all'Operatore Economico inadempiente.

Art. 12) - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Contratto, non definibili in via amministrativa e bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Udine.

Art. 13) - RINVIO A NORME

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando concordemente alle previsioni del codice civile in materia.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R").

Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI

1. Il valore, ai fini fiscali, del presente Contratto ammonta a € _____. (euro

_____/____) I.V.A. inclusa come di legge.

2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede legale in Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - cap. 33100 Udine (UD) - il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi, avv. Ladi DE CET.

_____, con sede in _____, n. ____ - cap. _____ (____), C.F./P.IVA _____ - _____ in qualità di _____.

Sottoscritto digitalmente

.....
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto applicabili, _____, in qualità di _____ dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: 3), 3.1), 3.3), 4), 5), 6), 7), 7.1), 8), 9), 10), 11), 12), 14) del presente Contratto.

Sottoscritto digitalmente

.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 15/05/2026 13:41:04

IMPRONTA: 641DAF6FDE36C4B1903B059BAFE535FAD016042E0AB4214F67ABB608078F2B3D
D016042E0AB4214F67ABB608078F2B3D8C7E67058D9C0E1E41D1CBCA6F7E47D0
8C7E67058D9C0E1E41D1CBCA6F7E47D07F698FC94B5E18D7BE6CA4B2D6C088AE
7F698FC94B5E18D7BE6CA4B2D6C088AED210DD32BD0415D1172D1919CEFECEDF